



SPETTABILE COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Alla c.a. del Responsabile del Servizio Urbanistica

Oggetto : Variante n. 1 al P.A.T. di adeguamento al P.T.C.P. ed alla legge Regione Veneto n. 14/2017 relativa al contenimento del consumo di suolo, adottata con delibera del C.C. n. 78 del 27 settembre 2022;

I sottoscritti Signori **GIAN ANGELO SOZZI**, cod. fisc. [REDACTED],
[REDACTED], e **CRISTINA RAFFO**, C.F. [REDACTED], entrambi residenti
a [REDACTED], nella qualità di proprietari dei terreni
siti in Comune di Sommacampagna e catastalmente contraddistinti al foglio 31,
particelle 30, 31, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 86, 182, 190, 332, 647, 649, per una
superficie complessiva di 111.636 mq ,

Premesso

- che il PAT ricomprende parte di detti terreni in un “ambito di riqualificazione e riconversione”, insieme a terreni di proprietà della Società Service Center Catullo S.r.l. (con la quale il Comune ha stipulato poi un accordo pubblico-privato, per cui l’insieme delle citate proprietà risulta inserito nella scheda di progetto 27 nella Variante n. 2 al P.I.);
- che gli scriventi hanno impugnato “in parte qua” il Piano di assetto del territorio, oltreché il P.I, per cui pende ricorso al Consiglio di Stato, le cui censure si abbiano qui per richiamate;
- che la legge regionale n. 14/2017, art. 3, pone tra i propri obiettivi **prevedibilità, certezza e stabilità della pianificazione;**

- che l'osservazione degli scriventi n. 7 al PAT è stata accolta in sede di approvazione, ma non si è tradotta nella necessaria modifica cartografica;
- che la Variante n. 2 al Piano degli Interventi non ha definito i "parametri" dell'ambito di riqualificazione, nonostante il pregio paesaggistico dell'area;
- che tutti i citati atti di pianificazione non hanno valutato l'esistenza di una fascia di rispetto e di una proprietà demaniale in prossimità del corso d'acqua, pur individuato quale corridoio ecologico secondario;
- che la scheda di progetto n. 27 del P.I. demanda ad una successiva verifica di assoggettabilità a VAS e a V.Inc.A. la determinazione della consistenza e la compatibilità ambientale della riqualificazione;
- che purtuttavia, con delibera di Consiglio Comunale n. 78/2022, è stata adottata la variante n. 1 al PAT, con procedura semplificata, lasciando invariate cartografia e normativa del medesimo;

ciò premesso, gli scriventi

espongono

quanto segue.

E' evidente la carenza di istruttoria della Variante in parola, che ripete tratteggiatamente le stesse omissioni e carenze del PAT adottato nel 2009, onde evitare la riadozione del Piano ed il rapporto ambientale di VAS.

La presenza del corridoio ecologico secondario, che taglia in due l'ambito di riqualificazione, al contrario, impone l'interazione con la circostante zona di ammortizzazione e transizione.

La tutela dei valori paesistici ed ambientali del citato ambito non ha convinto l'Amministrazione, neppure in sede di Variante al PAT, a determinarsi doverosamente in relazione al contenimento degli effetti di un'antropizzazione, incautamente programmata a cavallo di un corridoio ecologico, e nel bel mezzo di una zona di ammortizzazione e transizione, per cui pare ineludibile rinnovare la valutazione ambientale, che non può essere procrastinata ad una ipotetica pianificazione attuativa.

I citati obiettivi della legge sul contenimento di suolo non sono stati centrati.

Ciò premesso, gli scriventi

chiedono

che in sede di Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio codesta Amministrazione:

- in via principale, inserisca i terreni della scheda 27 nella circostante "zona di ammortizzazione e transizione", e ciò al fine di escluderne lo sfruttamento a fini diversi da quelli agricoli;
- in subordine, definisca le fasce di rispetto e gli indici edilizi dell'area, peraltro di elevato pregio paesaggistico, sottoponendo a verifica di assoggettabilità a VAS e screening di V.Inc.A la prevista riqualificazione

Milano - Sommacampagna, 31 ottobre 2022

Gian Angelo Sozzi



Cristina Raffo

